

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Con riferimento alla RDO MEPA n. 2530128, ed in particolare al Lotto n. 2 "Postazioni di lavoro, tablet, materiale informatico e periferiche CUP B56C18000220005, CUP B86C18000530005 e B48I17000470008", CIG Z072C4E5D4 la scrivente stazione appaltante intende rappresentare quanto segue.

Da controlli effettuati durante lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento della fornitura dei beni relativi alla sopra citata RDO, è emerso che la società "STEMA SRL", anche con riguardo all'autodichiarazione sui requisiti disponibile sul portale MEPA alla sezione "documenti di Rinnovo autocertificazione" del 06.03.2020, ha omesso di dichiarare fatti e circostanze decisive ai fini della valutazione discrezionale sui requisiti di affidabilità ed integrità dell'operatore economico.

In particolare, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude dalla procedura di affidamento un operatore economico qualora la stessa "dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità". Nel caso di specie, in seguito all'attività di controllo, è emerso che la predetta società è stata segnalata all'ANAC in data 04/03/2019 per grave inadempienza contrattuale in relazione a procedura di affidamento con conseguente risoluzione anticipata del contratto.

La suddetta valutazione ai fini dell'esclusione è stata oggetto di recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale "qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761).

Pertanto, sussistendo in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti, sulla base dell' annotazione per grave inadempienza contrattuale iscritta sul casellario informatico delle imprese presso l'ANAC, considerando che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione, considerato altresì che la suddetta società non ha rispettato il requisito formale della compilazione del modello "03dichiarazionepossessorequisitidiordinegenerale.doc", predisposto dal CNR-ICAR all'espresso fine di valutare approfonditamente le offerte (in particolare la società ha redatto autonomamente il documento non indicando punti fondamentali presenti nel modello del CNR tra i quali il punto f)) la società STEMA SRL è esclusa dalla procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento Sig. Raffaele Mattiello

